



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010

Emanato con DR. 424 /2012 prot. n.19135 //003 del 1.10.2012

Modificato con DR. 57 /2016 prot. n. 13394 //3 del 3.2.2016

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005).

Articolo 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Bergamo e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le seguenti tipologie contrattuali:

- **tipologia A** (contratti di cui alla lettera a), comma 3, art. 24 della Legge 240/2010): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24.05.2011 e possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
- **tipologia B** (contratti di cui alla lettera b), comma 3, art. 24 della Legge 240/2010): contratti di durata triennale non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito di contratti di tipologia A o che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 149 (e s.m.i.), di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989 n. 398 o, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. I contratti di tipologia A possono prevedere il regime di tempo pieno o tempo definito; i contratti di tipologia B sono stipulati esclusivamente con il regime di tempo pieno.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Articolo 4

Programmazione e modalità di finanziamento

1. La copertura di posti di ricercatore a tempo determinato viene finanziata con fondi di Ateneo nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo il parere obbligatorio dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.

4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, il Rettore formula una proposta di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il reclutamento può anche avvenire nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati, totalmente o in parte, da soggetti terzi, sia pubblici che privati.

6. La copertura di posti può avvenire anche con fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali, di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di tipologia B, ovvero di importo e durata pari a quella del contratto per i posti di tipologia A.

Art. 5

Procedura di attivazione dei contratti di tipologia A e B

1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 4, richiede agli Organi di Governo la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia A e B.

2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito.

3. I Dipartimenti e i Centri di Ricerca di Ateneo sottopongono al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato il cui finanziamento è assicurato in parte o totalmente da fondi esterni così come previsto ai commi 5 e 6 del precedente articolo 4.

4. La delibera della Struttura che propone l'istituzione dei posti deve indicare:

- specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- struttura di afferenza;
- sede di svolgimento delle attività;
- programma di ricerca;
- attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti e caratteristiche dell'attività di ricerca;
- tipologia di contratto da attivare tra le due proposte all'art. 3;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) per i soli contratti di tipologia A;
- requisiti per l'ammissione alla procedura;
- eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione (in ogni caso non inferiore a dodici);
- eventuale prova orale volta ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e specificazione della lingua stessa;
- copertura finanziaria del costo complessivo del posto da coprire;
- trattamento economico spettante al Ricercatore ai sensi di quanto previsto dall'art 13 del presente Regolamento.

Articolo 6

Procedura selettiva

1. L'assunzione dei Ricercatori a tempo determinato avviene mediante procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione avviene previa pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di Ateneo e sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, di un bando emanato con decreto rettorale. La scadenza del bando è fissata con decorrenza di 30 giorni da quello successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3. Il bando di selezione deve contenere:

- tipologia del contratto da attivare tra le due proposte all'art. 3;
- oggetto del contratto;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) per i soli contratti di tipologia A;
- specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- struttura di afferenza;
- sede di svolgimento delle attività;
- programma di ricerca;
- attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti e caratteristiche dell'attività di ricerca;
- requisiti per l'ammissione alla procedura;
- eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione (in ogni caso non inferiore a dodici);
- eventuale prova orale volta ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e specificazione della lingua stessa;
- modalità di selezione;
- termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
- previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

- cause di esclusione dalla procedura di selezione;
- trattamento economico spettante al Ricercatore ai sensi di quanto previsto dall'art 13 del presente Regolamento;
- diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato.

Articolo 7

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all'estero;
- con esclusivo riferimento ai contratti di tipologia B sono ammessi alla selezione i candidati che abbiano usufruito di contratti di tipologia A o, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 149 (e s.m.i.), di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989 n. 398 o, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. Fino all'anno 2015 la Laurea Magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. Alla procedura selettiva non sono ammessi i professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

5. Non sono ammessi candidati che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con un Professore afferente alla Struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il direttore Generale o con un membro del Consiglio di Amministrazione.

6. Non sono altresì ammessi coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Bergamo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto previsto dal bando di concorso, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del rettore e notificata all'interessato.

Art. 8

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata ove prevista dal bando.

2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
- c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni attestante fatti, stati e qualità personali.

5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto rettorale, su proposta della struttura che ha richiesto l'attivazione del contratto, viene nominata una Commissione di valutazione composta da tre membri, scelti

tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due provenienti da un'altra Università italiana o straniera appartenenti allo stesso settore concorsuale o a settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. In caso di motivata necessità i commissari possono appartenere a settori scientifico-disciplinari affini secondo la normativa vigente.

2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del decreto di nomina sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale ricsuazione dei Commissari da parte dei candidati.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici.

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) Valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011 e fatti propri dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 9. La Commissione, all'atto dell'insediamento, definisce nel dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare e per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, sempre tenendo conto dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25.05.2011.
- b) A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando, compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi, e comunque non inferiore a sei unità. Qualora il numero di candidati fosse pari o inferiore a sei verranno tutti ammessi alla discussione durante la quale, laddove previsto dal bando, verrà accertata anche l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
- c) Dopo la discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi; sulla base del punteggio attribuito viene individuato il vincitore.

2. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per le eventuali modifiche.

5. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con decreto rettorale, successivamente trasmesso alla struttura interessata ai fini della proposta di chiamata di competenza.

Art. 11

Deroghe

1. Ai fini dell'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti a un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo basate sulla qualità e sulla competenza, il cui esito prevede espressamente la stipula di un contratto per prestazione di lavoro e la possibilità di svolgere l'attività presso l'Università degli Studi di Bergamo.

2. Qualora compatibile con la disciplina vigente, il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal contratto individuale già precedentemente sottoscritto dal Ricercatore .

Articolo 12

Chiamata

1. Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia.

3. La chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal primo giorno del primo mese utile.

Articolo 13

Stipula del contratto: oggetto e durata

1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Rettore.
2. I contratti di tipologia A hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
3. I contratti di tipologia B hanno durata triennale e non sono rinnovabili.
4. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
 - data di inizio e di termine del rapporto di lavoro;
 - regime di impegno;
 - trattamento economico;
 - trattamento previdenziale e assicurativo;
 - indicazione delle prestazioni richieste;
 - struttura di afferenza;
 - macrosettore concorsuale e settore concorsuale di riferimento.
5. E' previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi; la valutazione positiva o negativa in ordine al suo superamento compete all'organo collegiale deliberante della Struttura interessata; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.
6. Nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal rapporto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
7. Nel caso di anticipata cessazione dal rapporto, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 14

Rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
2. Il Ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate negli specifici Regolamenti.
3. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni (per attività di didattica frontale) e di eventuali ed ulteriori registri (per tutte le altre attività connesse alla didattica).
4. Il Ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010 e dall'art. 32 dello Statuto.

Articolo 15

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari di contratti di tipologia A è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari di contratti di tipologia B il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
3. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
4. Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Articolo 16

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- titolarità di assegni di ricerca anche presso altre Università;
- titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- borse di dottorato o post-dottorato;
- qualsiasi borsa di studio o assegno, in generale, a qualunque titolo conferiti.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di incarichi extralavorativi, previa richiesta di autorizzazione trasmessa al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti ai professori e ricercatori a tempo pieno.

3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 17

Dipendenti pubblici

1. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 18

Valutazione e proroga del contratto di tipologia A

1. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 242 del 24.05.2011 ed è presupposto necessario per l'eventuale proroga del contratto.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la Struttura che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di tipologia A può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

3. Il Rettore, su proposta della Struttura che ha attivato il contratto, nomina una Commissione di valutazione composta da tre membri, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno appartenente allo stesso settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare oggetto dell'attività di ricerca.

4. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con modalità telematica.

5. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro 30 giorni dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

6. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

8. Gli emendamenti di cui ai precedenti commi dal 3 al 7 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della modifica al Regolamento.

Articolo 19

Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto di tipologia B l'Università valuta il ricercatore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della citata Legge. In caso di esito positivo della valutazione il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

2. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 242 del 24.05.2011 ed è presupposto necessario per l'eventuale proroga del contratto.

3. La proposta di proroga chiamata nel ruolo di professore associato è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 20

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bergamo, 3.2.2016

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini